




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2575

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Israele
sulla previdenza sociale

N. 164 – 3 dicembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2575

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Israele
sulla previdenza sociale

N. 164 – 3 dicembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
Tel. 2174 – 9455

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685

Estremi del provvedimento

A.C. 2575

Titolo breve: **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.**

Iniziativa: governativa

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** RABINO

Gruppo: SCpI

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1-28 DELL'ACCORDO.....	3
CONTENUTO DELL'ACCORDO	3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	13
COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	13

PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

Il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. L'Accordo è formato da 28 articoli.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

L'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) indica quale scopo precipuo dell'Accordo quello "di garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia", grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali, con il presupposto di poter accedere alla totalizzazione dei contributi versati solamente nei due diversi regimi previdenziali.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-28 dell'Accordo

Contenuto dell'Accordo

Le norme dell'Accordo disciplinano le relazioni tra Italia e lo Stato di Israele in materia di previdenza sociale.

In particolare, le norme introdotte dall'Accordo, tra l'altro, dispongono quanto segue:

- viene definito il campo di applicazione dell'Accordo che riguarda, in particolare, la legislazione in materia di prestazioni¹ relative all'assicurazione sull'invalidità, vecchiaia e superstiti.

In particolare, e per quanto riguarda Israele, l'Accordo si applicherà sull'assicurazione nazionale (versione consolidata) 5755-1995: assicurazione di vecchiaia e superstiti e assicurazione di invalidità. Con riferimento all'Italia il campo di applicazione oggettivo riguarda l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) sull'invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti, le relative gestioni speciali e la gestione separata.

L'Accordo non si applica alla legislazione per quanto riguarda la pensioni sociali e altri benefici non contributivi erogati con fondi pubblici o relativa alle integrazioni al trattamento minimo, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 13 e 16 dell'Accordo.

¹ L'articolo 1 dell'Accordo definisce la prestazione come qualsiasi pagamento in denaro o beneficio ai sensi della legge di ciascuno Stato contraente in materia.

L'Accordo si applica alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di una delle Parti, inclusi familiari e loro superstiti, garantendo parità di trattamento. Le persone residenti nel territorio di una delle due Parti godono degli stessi diritti e sono soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte ove risiedono come se ne fossero cittadini (rifugiati, apolidi, familiari e superstiti e per quanto riguarda l'Italia i cittadini dell'Unione Europea). L'Accordo afferma il principio della esportabilità delle prestazioni, in base al quale le pensioni e gli altri benefici in denaro non saranno ridotti, modificati, sospesi o soppressi per il fatto che la persona risiede o soggiorna nel territorio dell'altra Parte (articoli 1-5 dell'Accordo);

- la legislazione applicabile è individuata sulla base del principio generale secondo il quale una persona che svolge attività subordinata nel territorio di una delle Parti sarà soggetta solo alla legislazione di tale Parte contraente (*lex loci laboris*). Stabiliscono per talune fattispecie il criterio della residenza anagrafica (lavoratori autonomi, persone occupate nel territorio di entrambe le Parti contraenti, etc...)². Le autorità competenti³ o le istituzioni autorizzate possono concordare per iscritto eccezioni ai criteri sopra specificati nell'interesse di talune persone o categorie di persone (articoli 6-10 dell'Accordo);
- in relazione alla erogazione delle prestazioni pensionistiche (pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti), le istituzioni competenti delle Parti contraenti applicano le loro rispettive legislazioni, salvo quanto previsto dalle norme dell'Accordo (articoli 11 e 12 dell'Accordo).

In particolare l'Accordo prevede che quando la durata complessiva dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di una delle Parti è inferiore a dodici mesi e quando unicamente sulla base di tali periodi e della legislazione della Parte interessata non esiste alcun diritto alla pensione, l'Istituzione competente non sarà vincolata ad erogare una pensione relativamente a tali periodi (articolo 12);

- i criteri di calcolo della pensione di invalidità vecchiaia e superstiti sono definiti in relazione sia alla legislazione dello Stato di Israele sia alla legislazione italiana (articoli 13-16 dell'Accordo).

Con particolare riferimento alla legislazione italiana, l'Accordo prevede che ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva l'Istituzione competente⁴ deve tener conto dei periodi di

² L'Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici o i principi del diritto consuetudinario in relazione ai privilegi e alle immunità consolari (Articolo 6, comma 5).

³ Per quanto riguarda l'Italia l'articolo 1 dell'Accordo definisce come "autorità competente" il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁴ L'articolo 1 dell'Accordo stabilisce che per "autorità competente" si intende l'Istituzione presso la quale la persona interessata è assicurata o che ha la responsabilità di erogare i benefici in base alla legislazione applicabile.

assicurazione completati in base alla legislazione israeliana - nella misura in cui essi non si sovrappongano - come se fossero periodi di assicurazione completati in base alla legislazione Italiana (articolo 15). Per quanto concerne il calcolo della prestazione pensionistica è previsto che se il diritto alla prestazione è acquisito esclusivamente sommando i periodi contributivi maturati in Italia la determinazione dell'importo da erogare deve essere calcolato unicamente sulla base dei periodi completati in base alla legislazione italiana. Diversamente l'Istituzione competente dovrà calcolare la somma teorica tenendo conto di tutti i periodi assicurativi completati in base alla legislazione di entrambe le Parti. La somma effettiva della prestazione dovrà essere calcolata come una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente secondo la legislazione italiana e tutti i periodi assicurativi considerati per il calcolo della prestazione. E' prevista inoltre la possibilità, qualora ne ricorrano i requisiti previsti dalla legislazione italiana, dell'integrazione al minimo della prestazione pensionistica. (articolo 16);

- le modalità di cooperazione amministrativa tra Italia e Israele prevedono lo scambio di informazioni, la designazione delle istituzioni competenti, la mutua assistenza nell'applicazione dell'Accordo e la predisposizione di un accordo amministrativo. E' previsto inoltre che la cooperazione amministrativa sia svolta gratuitamente, salvo che le autorità competenti non concordino diversamente sul rimborso di alcuni costi (articoli 17-18 dell'Accordo);
- sono definite le modalità di recupero delle somme eccedenti eventualmente erogate al beneficiario da parte dell'Istituzione di una delle Parti Contraenti (articolo 22);
- l'Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per periodi precedenti alla sua data di entrata in vigore. Per determinare il diritto alla pensione in base all'Accordo si prende in considerazione qualsiasi periodo di assicurazione completato prima della sua entrata in vigore (articolo 26);
- l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui le Parti contraenti si comunicano per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. A decorrere da tale data l'Accordo farà cessare e sostituirà lo scambio di note del 7 gennaio 1987 che costituiva un Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele concernente l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale per i lavoratori di una Parte temporaneamente distaccati nell'altra (articolo 28).

La **relazione tecnica** afferma che dall'applicazione del provvedimento in esame derivano i seguenti oneri:

(migliaia di euro)

2014	433
2015	490
dal 2016	1.719

Precisa che all'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica ipotizzando la decorrenza degli effetti dell'Accordo a partire dal 2014 si basa sulle ipotesi e sui dati di seguito riassunti.

A) Determinazione del numero dei beneficiari.

Ai fini della determinazione del numero dei beneficiari si è tenuto conto:

1. della collettività di 770 cittadini israeliani che hanno versato i contributi all'INPS nel 2011⁵ (distribuzione per sesso e classi di età espressa in anni compiuti al 2013);
2. della collettività di 1.052 cittadini israeliani che hanno versato i contributi all'INPS in anni precedenti il 2011 (distribuzione per sesso e classi di età espressa in anni compiuti al 2013);
3. della consistenza della comunità italiana in Israele, pari a 7.664 unità censita presso l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al 30 ottobre 2006 (distribuzione per sesso e classi di età espressa in anni compiuti al 2006);

Inoltre, la relazione tecnica ha tenuto conto:

- del testo del progetto di Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Israele firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010;
- per la descrizione della mortalità si è impiegata la tavola di mortalità Istat 2010 e, per le altre basi tecniche, le stesse utilizzate nei modelli previsionali dell'INPS;
- della totalizzazione della sola contribuzione versata nei due Paesi;
- del limite minimo di un anno di contribuzione versata ai fini dell'applicazione delle norme della Convenzione;
- dei requisiti per il diritto a pensione stabiliti dalla legge n. 214/2011;

⁵ Si è tenuto conto in particolare, come specifica la RT, della collettività israeliana regolarmente soggiornante in Italia censita presso il Centro di elaborazione dati del Ministero dell'Interno, che risulta pari a 2.269 soggetti al 1° gennaio 2011 e della collettività di 770 cittadini israeliani che hanno versato i contributi presso l'INPS.

- degli effetti della sentenza della Corte di Cassazione n. 366/95 in materia d'efficacia dei contributi da riscatto per lavoro all'estero;
- degli effetti della legge n. 189/2002 in materia di concessione agli extracomunitari rimpatriati di una rendita calcolata con il sistema contributivo.

La quantificazione si basa inoltre sulle seguenti ipotesi:

- a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, la continuità di iscrizione nelle Gestioni pensionistiche gestite dall'INPS per i soggetti già assicurati;
- pari a circa l' 80% la quota di pensionati che continueranno a risiedere in Israele successivamente al pensionamento;
- per i soggetti iscritti all'AIRE in età lavorativa, che il 20% di essi si avvarrà della Convenzione con un'anzianità contributiva in Italia pari a 5 anni per i maschi e 3 anni per le femmine;
- per i soggetti iscritti all'AIRE con età superiore all'età di vecchiaia, che il 20% di essi si avvarrà della Convenzione.

B) Determinazione della misura delle prestazioni.

Ai fini della determinazione della misura delle prestazioni, la relazione tecnica ha tenuto conto:

- dell'importo del trattamento minimo previsto per l'anno 2014, per la quota di pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto attribuite ai soggetti che dopo il pensionamento manterranno la residenza in Italia;
- dell'importo a calcolo del trattamento pensionistico senza il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo, per la quota di pensioni liquidate a partire dal 2014 con il sistema contributivo attribuite ai soggetti che dopo il pensionamento manterranno la residenza in Italia;
- di un importo medio della pensione, determinato sulla base delle retribuzioni contenute negli archivi dell'Istituto;
- di un quadro macroeconomico per l'inflazione e il prodotto interno lordo quale quello che risulta dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 20 settembre 2013;
- delle modifiche introdotte dalla legge n. 127/2007 in materia di c.d. pensioni basse.

C) Valutazione degli oneri dell'Accordo.

In base ai dati e alle ipotesi sopra richiamate la relazione tecnica quantifica i seguenti oneri:

Tavola 1. Valutazione, nel periodo 2014-2028, dell'onere per l'INPS determinato dalla stipula dell'Accordo previdenziale tra Italia e Israele.

Anno	Beneficiari	Oneri complessivi annui (migliaia di euro)
2014	240	682
2015	260	766
2016	270	820
2017	280	926
2018	295	1.090
2019	310	1.185
2020	325	1.465
2021	330	1.550
2022	350	1.655
2023	360	1.776
2024	375	1.870
2025	385	1.945
2026	395	2.265
2027	405	2.400
2028	415	2.520

D) Implicazioni derivanti dall'approvazione o meno dell'Accordo sugli oneri connessi alla legge n. 189/2002 (Bossi-Fini).

La relazione tecnica fornisce una stima degli effetti che l'approvazione dell'Accordo produrrebbe sugli oneri della legge n. 189/2002.

In caso di approvazione dell'Accordo, la platea dei cittadini israeliani che si avvarranno della disposizione contenuta nella legge n.189/2002 è da ricercarsi tra coloro che hanno sospeso i versamenti contributivi all'INPS prima del 2011 e, all'interno di questo gruppo, tra coloro per i quali l'approvazione della Convenzione non determinerà una pensione di importo maggiore rispetto a quella calcolata in base alla legge n. 189/2002. Sotto questa premessa, ferme restando tutte le ipotesi macroeconomiche precedentemente esposte, si riporta nella tavola seguente l'onere previdenziale.

Tavola 2. Valutazione, nel periodo 2014-2028, dell'onere per l'INPS determinato dalla normativa della legge n. 189/2002 in caso di approvazione dell'Accordo previdenziale tra Italia e Israele.

Anno	Beneficiari	Oneri complessivi annui (migliaia di euro)
2014	17	39
2015	18	53
2016	21	63
2017	22	79
2018	25	82
2019	30	116
2020	30	118
2021	30	119
2022	34	170
2023	38	198
2024	40	205
2025	42	213
2026	46	227
2027	48	232
2028	51	252

Al fine di valutare l'effetto complessivo dell'Accordo, la relazione tecnica quantifica gli oneri della legge n. 189/2002 in caso di mancata approvazione dello stesso. In tale scenario, precisa la RT, la platea dei potenziali beneficiari della disposizione Bossi-Fini diventa più ampia rispetto al caso precedente. Infatti, essa comprende tutti coloro che abbiano versato contributi in anni antecedenti al 2011 ma non in detto ultimo anno e tutti coloro che abbiano versato contributi nel 2011 e che, al raggiungimento del requisito anagrafico, non avranno maturato il numero di contributi richiesto per il diritto alla pensione.

Premesso ciò, in base alle ipotesi macroeconomiche precedentemente esposte, la relazione tecnica quantifica l'onere previdenziale riportato nella tavola seguente.

Tavola 3. Valutazione, nel periodo 2014-2028, dell'onere per l'INPS determinato dalla normativa della legge n. 189/2002 in caso di mancata approvazione dell'Accordo previdenziale tra Italia e Israele.

Anno	Beneficiari	Oneri complessivi annui (migliaia di euro)
2014	103	288
2015	116	329
2016	127	354
2017	142	404
2018	150	433
2019	166	504
2020	174	535
2021	174	543
2022	185	654
2023	195	720
2024	203	793
2025	219	829
2026	265	908
2027	247	997
2028	257	1.053

La relazione tecnica espone i seguenti prospetti riassuntivi degli oneri recati dall'Accordo in esame:

Tavola 4. Valutazione dell'onere della legge n. 189/2002 nel caso di approvazione o meno dell'Accordo tra Italia e Israele nel periodo 2014-2028.

Anno	Onere legge n. 189/2002 senza Accordo (migliaia di euro) (1)	Onere legge n. 189/2002 con Accordo (migliaia di euro) (2)	Minore onere, per la legge n. 189/2002, in caso di approvazione del presente Accordo (migliaia di euro) (1-2)
2014	288	39	249
2015	329	53	276
2016	354	63	291
2017	404	79	325
2018	433	82	351
2019	504	116	388
2020	535	118	417
2021	543	119	424
2022	654	170	484
2023	720	198	522
2024	793	205	588
2025	829	213	616
2026	908	227	681
2027	997	232	765
2028	1.053	252	801

Tavola 5. Valutazione dell'impatto complessivo dell'Accordo tra Italia e Israele nel periodo 2014-2028.

Anno	Onere legge n. dell' Accordo (migliaia di euro) (1)	Minore onere, per la legge n. 189/2002, in caso di approvazione del presente Accordo (migliaia di euro) (2)	Differenza (migliaia di euro) (1-2)
2014	682	249	433
2015	766	276	490
2016	820	291	529
2017	926	325	601
2018	1.090	351	739
2019	1.185	388	797
2020	1.465	417	1.048
2021	1.550	424	1.126
2022	1.655	484	1.171
2023	1.776	522	1.254
2024	1.870	588	1.282
2025	1.945	616	1.329
2026	2.265	681	1.584
2027	2.400	765	1.635
2028	2.520	801	1.719

Al riguardo, andrebbe preliminarmente chiarito se, alla luce delle disposizioni riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 28), la quantificazione degli oneri riferita agli esercizi 2014 e 2015 possa considerarsi ancora attuale.

Si osserva inoltre che la RT fornisce un quadro di sintesi delle stime riferite agli oneri derivanti dall'Accordo in rapporto alla platea dei potenziali beneficiari, coprendo un orizzonte temporale che va dal 2014 al 2028. Analogamente, è fornita l'indicazione dei risparmi stimati per il medesimo periodo, rispetto alle proiezioni di spesa già incorporate nei tendenziali, derivanti dall'applicazione della legge n. 189/2002.

Ai fini della verifica degli importi indicati, andrebbero peraltro forniti i parametri e gli elementi di quantificazione sottostanti tali proiezioni: in particolare, per quanto attiene agli oneri, andrebbero esplicitati i criteri sottostanti la valutazione di incremento annuo delle platee dei potenziali beneficiari e andrebbero inoltre distintamente indicate le specifiche previsioni dell'Accordo i cui effetti concorrono a determinare gli importi complessivi indicati per ciascun esercizio.

Tali indicazioni andrebbero inoltre rapportate alla spesa previdenziale attualmente sostenuta in base alle regole già applicate in materia e richiamate dall'articolo 28 dell'Accordo.

Detti elementi appaiono necessari anche ai fini della verifica dei minori oneri imputati dall'Accordo dalla RT, con specifico riferimento all'applicazione della legge n. 189/2002.

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

La norma dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 433.000 per l'anno 2014, in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del

Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2.

Il comma 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle modifiche previste alla disciplina in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Israele previste dall'Accordo. In merito alla norma di copertura finanziaria si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo solo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca, se l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali, in via prioritaria, ed eventualmente del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi. Tale chiarimento appare necessario, con particolare riguardo al Fondo nazionale per le politiche sociali, in considerazione della natura non rimodulabile del relativo capitolo.

Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa si segnala l'opportunità di specificare che l'onere paria a 1,719 milioni di euro a decorrere dal 2016 ha carattere annuo.

Infine, si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché, da un lato, l'articolo 26, comma 1, dell'Accordo "non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per periodi precedenti alla sua entrata in vigore", e, dall'altro, ai sensi dell'articolo 28, lettera

a), l'Accordo "entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per iscritto attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste".